



COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 3 IN DATA 18/01/2024

OGGETTO: richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria presentata dalla Sig.ra *omissis* in qualità di Procuratore della *omissis* che agisce in qualità di liquidatore di *omissis*, con sede in *omissis*, in data 9/01/2024, prot. n. 62.
Determinazione importo sanzione pecuniaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti i decreti sindacali e il Decreto de Presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato n. 2/2022 del 28/01/2022, relativi all’attribuzione al sottoscritto, geom. Enrico Ortolan dell’ufficio tecnico dell’Unione dei Comuni Terre di Po “e” Colline del Monferrato, di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibile alla competenza del Responsabile del Servizio tecnico-urbanistico del Comune di Giarole;
- Vista la richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria presentata dalla Sig.ra *omissis* in qualità di Procuratore della *omissis* che agisce in qualità di liquidatore di *omissis*, con sede in *omissis*, in data 9/01/2024, prot. n. 62, avente per oggetto opere edilizie eseguite in difformità da quanto autorizzato, sull’immobile sito in Via *omissis*, distinto a catasto al F. *omissis*, area di tipo *omissis* di PRGI vigente, consistenti in modifiche interne e prospettiche nel capannone ad uso agricolo oggetto di nuovo impianto e nella costruzione in adiacenza al lato est dello stesso di un piccolo locale caldaia come da tavole grafiche a corredo della suddetta richiesta;
- Vista la documentazione agli atti;
- Viste le seguenti disposizioni legislative in materia di violazioni edilizie:
 - L. 28/02/1985, n. 47;
 - L. 23/12/1994, n. 724;
 - D. L. 30/09/2003, n. 269;
 - L. 24/11/2003, n. 326;
 - D. L. 12/07/2004, n. 168;
 - L. 30/07/2004, n. 191;
 - L.R. 10/11/2004, n. 33;
- Visto il D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
- Visto il P.R.G.I. vigente;
- Vista la L. 24/11/1981, n. 689;
- Visto l’art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e l’allegato A della D.G.R. 14/01/2022, n. 2-4519, attinenti le “Tolleranze Costruttive” / “Tolleranze Esecutive”;
- Visto il parere tecnico d’istruttoria favorevole espresso dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico unionale, in data 13/01/2024;

- Dato atto che ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i, "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di obblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.";
- Dato atto che le modifiche prospettiche e l'aggiunta del locale caldaia non rientrando nelle tolleranze costruttive di cui all'art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. né nelle tolleranze esecutive di cui alla D.G.R. 14/01/2022, n. 2-4519, costituiscono violazione edilizia e pertanto sono soggette alla disciplina sanzionatoria;
- Dato atto che gli interventi eseguiti erano e sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione degli stessi che della presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria;
- Dato atto che la sanzione pecuniaria minima, di cui al Capo II - del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i., per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. è stabilita in €. 516,00;
- Dato atto che per gli interventi semplicemente subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., la mancata comunicazione comporta la sanzione pecuniaria pari a €. 1.000,00, così come disposto dal comma 5 dello stesso articolo;
- Dato atto che l'ammontare degli oneri di urbanizzazione in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, nel caso specifico, risulta inferiore alla suddetta sanzione pecuniaria minima;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale;
- Ritenuto di dover provvedere alla irrogazione della sanzione pecuniaria alla *omissis*, in considerazione del numero delle unità immobiliari, delle parti di fabbrica interessate, della consistenza e tipologia delle opere eseguite e sulla base di quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

Di stabilire il pagamento da parte della *omissis* che agisce in qualità di liquidatore di *omissis*, con sede in *omissis*, della sanzione pecuniaria di €. **1.032,00** pari al doppio del minimo della sanzione edittale per le modifiche interne e prospettiche nel capannone ad uso agricolo oggetto di nuovo impianto e costruzione in adiacenza al lato est dello stesso di un piccolo locale caldaia, sull'immobile sito in Via *omissis*, distinto a catasto al F. *omissis*, sulla base degli elaborati grafici e relativa documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 62 del 9/01/2024.

Dare atto che la suddetta sanzione pecuniaria risulta già versata in conto alla tesoreria comunale attraverso la piattaforma pagoPA, servizio di pagamento online previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in data 28/12/2023.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, priva di dati personali, all'albo pretorio on-line del Comune di Giarole per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to ORTOLAN geom. Enrico)

La presente determinazione viene pubblicata in data 16/02/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo)